



COMUNE DI FONTANELLATO

## Delibera di Consiglio Comunale

**N. 29**

**DEL 30/06/2021**

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: PRESA D'ATTO PEF 2021, APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021.2023 CON APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.**

L'anno **duemilaventuno** questo giorno **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **18:30** su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m, il Consiglio Comunale si è riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Comunale, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni in materia anti-COVID19.

Alla trattazione del presente punto, risultano:

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
TRIVELLONI FRANCESCO		X
ZAMBRELLI BARBARA	X	
RIVARA MATTIA	X	
BILONI LAURA	X	
CARRAGLIA MAURIZIO	X	
CINQUE DAVIDE	X	
MODERNELLI CORRADO	X	
TORTELLI FLAMINIA	X	
BERCIGA ROMINA	X	
ARDUINI UBALDO	X	
AJOLFI MIRKO		X
ALLEGRI BENITO	X	
RIVA DANIELE	X	

<i>Totale Presenti</i>	131
<i>Totale Assenti</i>	02

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Granelli Roberta.**



## COMUNE DI FONTANELLATO

Il Rivara Mattia, nella sua qualità di Il Vicesindaco, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri: Carraglia, Tortelli, Arduini.



## COMUNE DI FONTANELLATO

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Vice Sindaco-Presidente, il quale cede la parola all'Ass. Tortelli, che illustra nel dettaglio il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, soffermandosi sugli aspetti più salienti, per i quali si rinvia alla registrazione audio della seduta su file digitale;

UDITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali, in particolare il Consigliere Modernelli, il quale segnala il refuso di battitura all'art. 15.1 del Regolamento, nonché quello del Segretario Comunale il quale concorda in effetti essere tale, pertanto da sistemare d'ufficio, non avendo rilevanza sostanziale, per i quali si rinvia alla registrazione audio della seduta su file digitale;

#### RICHIAMATE:

- la propria delibera n. 24 del 29.05.2014, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento tassa rifiuti solidi urbani", modificata con i seguenti atti consiliari, esecutivi: n. 34 del 30.07.2014, n. 21 del 19.06.2015, n. 15 del 31.03.2017 e n. 15 del 24.07.2020;
- la propria delibera n.15 del 24.07.2020, esecutiva, avente il seguente oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione modifiche al regolamento e determinazione tariffe 2020";

#### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;



## COMUNE DI FONTANELLATO

- per il territorio del comune di Fontanellato l'Ente territorialmente competente è Atersir, così previsto ai dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

PRESO ATTO che con propria delibera n. 15/2020, esecutiva, sono state concesse agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO che:

- anche per l'anno 2021, a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-2019 è stata disposta la chiusura di molte attività artigianali, commerciali e industriali al fine di contenere il contagio dal virus, comportando di fatto una minore produzione di rifiuti delle utenze non domestiche costrette alla chiusura/sospensione;
- questo stato emergenziale è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2021 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;
- si rende necessario anche quest'anno concedere agevolazioni alle attività che non hanno potuto lavorare perché obbligate a chiudere continuativamente o anche solo temporaneamente, e alle persone fisiche che a causa dell'emergenza sanitarie hanno perso il lavoro e si sono trovate prive di reddito;

PRESO ATTO che, per quanto richiamato in premessa e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, si propone di deliberare le seguenti riduzioni:

ATTIVITA'	IMPORTO <i>in via presunta sulla base delle tariffe 2020</i>	SCONTO Percentuale riduzione
1 Musei,biblio,scuole,luoghi culto	16.579,29 €	80% Parte variabile
13 Negozi abbigliamento,beni durevoli	9.017,43 €	80% Parte variabile
17 Att. artig:parrucchiere,estetista	1.768,37 €	80% Parte variabile
22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	23.215,28 €	80% Parte variabile
23 Mense,birrerie,amburgherie	289,56 €	80% Parte variabile
24 Bar,caffè,pasticceria	11.722,70 €	80% Parte variabile
7 Alberghi con ristorante	3.911,75 €	80% Parte variabile
8 Alberghi senza ristorante	6.339,96 €	80% Parte variabile
4- campeggi, impianti sportivi	1.217,66 €	80% parte variabile
TOTALE	74.062,00€	

### Utenze domestiche – Bonus sociale

L'applicazione del bonus sociale, di cui all'articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, a tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas, con una riduzione del 50% della tariffa variabile della tassa rifiuti, intesa come quota una tantum ed in ogni caso nei limiti della quota variabile dovuta;

### Utenze domestiche – mancato conteggio delle svuotature

Alle utenze domestiche con persone che sono state poste in quarantena oppure che sono state affette da Codid-19, non verranno conteggiate le svuotature aggiuntive dell'indifferenziato effettuate



## COMUNE DI FONTANELLATO

durante il periodo della quarantena o della malattia; l'agevolazione deve essere richiesta entro il 31.12.2021 utilizzando la modulistica predisposta dal Comune;

**PRESO ATTO** che in ogni caso le riduzioni, da emergenza Covid, deliberate con il presente atto e riferite alla quota variabile della tariffa:

- possono eventualmente eccedere i limiti previsti dall'art. 22, comma 3 del vigente regolamento TARI;
- sono concesse per il solo anno 2021 quale intervento a sostegno delle utenze domestiche e non domestiche maggiormente colpite dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid19;
- trovano copertura finanziaria nel seguente modo:
  - € 74.062,00 – sconti utenze non domestiche - fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 72/2021, convertito nella legge n. 69/2021 (decreto sostegni bis);
  - e € 1.396,00 - sconti utenze domestiche per Bonus sociale sono ricompresi all'interno del PEF 2021;

**RITENUTO** opportuno disporre che nel caso in cui l'importo definitivo complessivo degli sconti applicati sia inferiore all'importo assegnato ai sensi dell'art. 6 del D.L.72/2021 con successiva delibera di Giunta Comunale potranno essere definite ulteriori scontistiche da emergenza Covid;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 838, della legge n. 160/2019 il quale stabilisce che il canone unico patrimoniale sostituisce, oltre che il canone o la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, anche, limitatamente alle occupazioni temporanee, la tassa sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

**CONSIDERATO** opportuno, in considerazione dell'alta produzione di rifiuti medico-sanitari e dell'impossibilità di provvedere alla loro specifica differenziazione, escludere dalla tariffazione puntuale, anche per l'anno 2021, le seguenti utenze non domestiche:

- ASP Distretto di Fidenza (Casa di Riposo Peracchi);
- Istituto di riabilitazione Santo Stefano (Centro Cardinal Ferrari);

**PRESO ATTO** che:

- dal 1 luglio 2015 il Comune di Fontanellato applica un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati;
- la tariffa così determinata manterrà natura tributaria;
- il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati è gestito da IREN Ambiente S.p.A.;
- il comma 691 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 sancisce espressamente che i Comuni possono, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, della tassa/tributo sui rifiuti, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, al 31.12.2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti;
- Iren Ambiente S.p.A. ha gestito dall'01/01/2006 al 31/12/2012 la precedente tariffa sui rifiuti(TIA1 e TIA2) e dall'01.01.2013 al 31.12.2013 il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);



## COMUNE DI FONTANELLATO

- Iren Ambiente S.p.A. è il soggetto cui è stata affidata, con determinazione del Responsabile dell'Area II n. 34 del 27.01.2021, la gestione amministrativa della TARI per l'anno 2021;

### PRESO ATTO che:

1. il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA – Testo Unico Ambientale) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 del TUA sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006;
2. il decreto legislativo n. 116 del 3/09/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;
3. è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:
  - Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
  - Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;
  - ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la



## COMUNE DI FONTANELLATO

trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

- ai sensi del comma 10 dell'art. 238 e dell'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs n. 152/2006, , le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; in questo caso sono escluse dal pagamento della parte variabile della tassa rifiuti e devono fare richiesta di uscita dal servizio pubblico per un periodo di cinque anni entro il 30 giugno di ogni anno con valenza dall'anno successivo (solo per il 2021 detta richiesta andava presentata entro il 31 maggio);
- Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 48, della L. 30 dicembre 2020 n.178, il quale ha stabilito che dal 1 gennaio 2021 la tari è dovuta in misura ridotta di due terzi nel caso di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

**CONSIDERATO** opportuno apportare al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, come da Allegato "A" al presente atto, le seguenti modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni normative sopra indicate:

- all'art. 1 – Oggetto del Regolamento – sono soppresse le parole: “che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legg n. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale (IUC), e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione” e al posto di queste sono aggiunte le seguenti: “di cui all'art. 1, commi da 641 a 338, della legge n. 147/2013;
- all'art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti – al 1° comma sono soppresse le parole “ e assimilati” e al 2° comma sono soppresse le parole: “e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.”;
- l'art 3 \_ Rifiuti assimilati agli urbani – è soppresso;
- all'art 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo - al° comma 1 sono soppresse le parole “e assimilati”; al comma 2, lettera c) sono soppresse le parole “mercati ambulanti”; al comma 3 “e assimilati”;





## COMUNE DI FONTANELLATO

- all'art.7 – Superficie di immobili – al 1° comma sono soppresse le parole “e assimilati”;

all'art. 8 – Esclusioni dal tributo – al 2° comma sono soppresse le parole: “o assimilati”, è soppressa la lettera a10) e sono aggiunte le seguenti lettere a11), a12) e a13): a11) “la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano; a12) Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle attività non elencate nell'art. 2135 queste ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano soggette alla tributo (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari); a13) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

- all'art. 10 – Costo di gestione - il secondo comma è sostituito dal seguente: “I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente Territorialmente Competente (ATERSIR) entro i termini di legge. Sulla base della normativa vigente Atersir provvede a trasmettere il Piano economico finanziario ad Arera che , verificata la coerenza dei gli atti, dei dati e della documentazione trasmessi, lo approva.”;

All'art. 13 – Categorie di utenze – Utenze non domestiche sono soppresse le lettere a, b, c, d, e, ed f, ed è aggiunto il seguente capoverso: “La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Il responsabile della gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria ritenuta più pertinente. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente”;

- all'art. 15 – Tributo giornaliero –al comma 4 le parole: “ di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “Unico Patrimoniale”. È aggiunto il seguente periodo: “Non è dovuta la tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 o da altri eventi pandemici, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione con riferimento al canone





## COMUNE DI FONTANELLATO

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019 per le attività economiche”;

- all'art. 18 – Riduzioni per le utenze domestiche – è aggiunto il seguente comma 5 bis: “A decorrere dal 01/01/2021, ai sensi dell’art. 1 comma 48 della L. 30 dicembre 2020 n.178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;
- All’art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali – è sostituito dal seguente: “Per le utenze non domestiche, in applicazione dell’art. 649 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto:
  - A. delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Il Comune o il gestore potranno comunque richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potranno inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo. In difetto di tale documentazione, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all’intera superficie sulla quale l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Superficie Imponibile applicata</b>
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%



## COMUNE DI FONTANELLATO

officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	65%
Elettrauto	65%
caseifici e cantine vinicole	55%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	55%
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	55%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75%
laboratori fotografici o eliografici	75%
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%
lavorazione materie plastiche e vetroresine	75%
attività logistiche con attività esclusiva di trasporto e magazzinaggio per conto terzi	45%

- B. della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
2. Per il calcolo della superficie verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superfici già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 23 in merito all'obbligo di dichiarazione;
  3. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile



## COMUNE DI FONTANELLATO

sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali;

4. Per le nuove attivazioni ovvero per le eventuali richieste di variazione, la richiesta di riduzione, unitamente all'autocertificazione resa ai sensi di legge ed alla copia del formulario di identificazione dei rifiuti-dovrà essere presentata al Gestore, perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari;
  5. Il Comune potrà in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili al tributo.”
- all'art. 21 – Agevolazioni – il comma 5 è sostituita dal seguente: “5 È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza e non può superare il 60% della quota variabile calcolata secondo il D.P.R. n. 158/1999.” Al comma 6 la parola “speciali” è sostituita dalla parola “urbani” ; al comma 8 sono soppresse le parole: “ di assimilabilità”; ed, infine, viene aggiunto il seguente comma 9: “Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
- • agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”;
  - • agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi senza ristorante”;
  - • agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”;
- Dopo l'art 21 sono aggiunti gli articoli 21 bis e tris:  
Art. 21 bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
  2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.



## COMUNE DI FONTANELLATO

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

Art. 21 tris – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui 21 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le dichiarazioni di inizio attività delle utenze non domestiche per le date di inizio attività successive al 30 giugno (e per il 2021 successive al 31 maggio) la comunicazione di uscita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'inizio attività e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello dell'affidamento ad altro operatore diverso dal gestore pubblico.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;



## COMUNE DI FONTANELLATO

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente del Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
  - All'art. 22 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni – al comma 3 il numero 50 è sostituito dal numero 60;
  - All'art. 32 – Entrata in vigore e abrogazioni – l'anno 2020 è sostituito dall'anno 2021;

### VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito nella legge n. 69/2021, “il quale stabilisce che: ” Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa



## COMUNE DI FONTANELLATO

corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 201/2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, al fine della pubblicazione sullo stesso sito entro il 28 ottobre;

### PRESO ATTO:

-del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 29 del 14 giugno 2021 come risulta Allegato "B" al presente atto;

-che il rendiconto 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2021 presenta un avanzo di amministrazione vincolato per "Fondone Covid – Ristoro TARI" pari a € 87.064,19 (Allegato a/2 al conto del Bilancio del rendiconto 2020));

### CONSIDERATO che a seguito:

dell'approvazione del Piano Finanziario 2021;

dell'applicazione scontistica "Covid" per l'anno 2021 alle utenze non domestiche,

si rende necessario:

-modificare le tariffe TARI come da Allegato "C" al presente atto;

-variare il Bilancio 2021.2023 per assestamento delle poste di entrata e di uscita inerenti alla gestione del servizio rifiuti, come segue e come meglio rappresentato nell'Allegato D:

#### • ENTRATE:

- Titolo 1°, Tipologia 101, Categoria 51, riduzione della previsione del gettito TARI, conseguente alla riduzione dei costi da PEF 2021 per € 32.964,58;
- Titolo 2°, Tipologia 101, Categoria 02, riduzione di € 6.587,00 del contributo Atersir L.R.16.2015 per l'anno 2021 a seguito di una assegnazione di € 16.665 a fronte di una assegnazione 2020 pari a € 23.252,00;
- Titolo 2°, Tipologia 101, Categoria 02, previsione dell'importo presunto di € 74.062,00 di contributo agevolazioni TARI utenze non domestiche come previsto dall'art. 6 del D.L.73 del 25.05.2021, come da proiezione elaborata da IFEL in attesa del decreto attuativo che dovrà essere emanato entro il 26.06.2021;

#### USCITE:

Missione 09, Programma 03, Titolo 1°, macroaggregato 03, assestamento in riduzione di € 42.465,32 delle spese per la gestione del servizio rifiuti per allineamento con valori PEF 2021 corrispondente a € 925.722 oltre IVA 10% per un totale di € 1.018.294,20 a fronte di uno stanziamento di bilancio di € 1.060.759,52

Missione 09, Programma 03, Titolo 1°, macroaggregato 03, integrazione stanziamento per € 16.958,70 (€ 15.417,00+ IVA 10%) per inserimento spese a

Delibera n. 29/2021





## COMUNE DI FONTANELLATO

conguaglio gestione servizio 2020 così come rilevate dal PEF 2020 approvato dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 60/2020;

Missione 09, Programma 03, Titolo 1°, macroaggregato 03, integrazione stanziamento per € 2.913,74 per inserimento maggiori spese per spazzamento strade finanziate extra PEF 2021;

Missione 09, Programma 03, Titolo 1°, macroaggregato 09, istituzione dello stanziamento di spesa pari a € 74.062,00 per l'applicazione della scontistica Covid-19 anno 2021;

### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2020:

Utilizzo di una quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato "Fondone Covid – Ristoro Tari 2020" per l'importo di € 16.958,70 a finanziamento del conguaglio spese servizio gestione rifiuti anno 2020;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore competente e redatta dal Responsabile del procedimento;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, il parere del Revisore Unico Rag. Vener Ognibene, come da Allegato "E" al presente atto, parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della L. 213/2012:

- favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica;
- favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene regolarità contabile, comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CONSIGLIERI assegnati n 13, assenti n.2 , presenti n.11 ;

### CON VOTI:

- favorevoli n.8 (otto);
- contrari n. // (nessuno);
- astenuti:n.3 (tre) (Allegri, Arduini e Riva),

resi in forma palese ai sensi di legge da n.11 (undici) Consiglieri presenti e da n.8 (otto) Consiglieri votanti,

## DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del Comune di Fontanellato,





## COMUNE DI FONTANELLATO

approvato da ATERSIR (Ente Territorialmente Competente) con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 29 del 14/06/2021 come risulta dall' Allegato "B" al presente atto;

- 2) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come riportate all'Allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2021.2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del TUEL come da Allegato D, dando atto:
  - a. Che viene utilizzato per € 16.958,70 l'avanzo di amministrazione vincolato 2020 "Fondone Covid - Ristoro TARI" a finanziamento delle spese a conguaglio gestione servizio rifiuti 2020;
  - b. del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - c. che viene conseguentemente variata la parte finanziaria del Documento Unico di Programmazione 2021.2023, nelle Missioni e Programmi oggetto di variazione illustrate in premessa, e risultante dalle schede allegate;
- 4) DI AVVALERSI della facoltà, prevista dal comma 691 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, prorogando la gestione amministrativa della TARI ad Iren Ambiente spa fino al 31.12.2021 e comunque fino all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;
- 5) DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Parma nella misura del 5%, così come stabilito dal Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 222 del 11/11/2020;
- 6) DI APPROVARE, per il solo anno 2021, le seguenti agevolazioni:

### Utenze non domestiche

ATTIVITA'	IMPORTO in via presunta delle tariffe 2020	SCONTO sulla base riduzione	Percentuale	
			80%	Parte
1 Musei,biblio,scuole,luoghi culto	16.579,29 €		variabile	
			80%	Parte
13 Negozi abbigliamento,beni durevoli	9.017,43 €		variabile	
			80%	Parte
17 Att. artig:parrucchiere,estetista	1.768,37 €		variabile	
			80%	Parte
22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	23.215,28 €		variabile	
			80%	Parte
23 Mense,birrerie,amburgherie	289,56 €		variabile	



## COMUNE DI FONTANELLATO

24 Bar,caffè,pasticceria	11.722,70 €	80% variabile	Parte
7 Alberghi con ristorante	3.911,75 €	80% variabile	Parte
8 Alberghi senza ristorante	6.339,96 €	80% variabile	Parte
4- campeggi e impianti sportivi	1.217,66 €	80% variabil	parte
TOTALE	74.062,00€		

### Utenze domestiche - bonus sociale

L'applicazione del bonus sociale, di cui all'articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, a tutte le utenze disagiate che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas, con una riduzione del 50% della tariffa variabile della tassa rifiuti, intesa come quota una tantum ed in ogni caso nei limiti della quota variabile dovuta;

### Utenze domestiche – mancato conteggio delle svuotature

Alle utenze domestiche con persone che sono state poste in quarantena oppure che sono state affette da Covid-19, non verranno conteggiate le svuotature aggiuntive dell'indifferenziato effettuate durante il periodo della quarantena o della malattia; l'agevolazione deve essere richiesta entro il 31.12.2021 utilizzando la modulistica predisposta dal Comune;

- 7) DI PRENDERE** atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni approvate dal comune di cui al punto 5) trovano la seguente copertura finanziaria:
- € 74.062,00 – sconti utenze non domestiche - fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 72/2021, convertito nella legge n. 69/2021 (decreto sostegni bis)
  - €1.396,00 sconti utenze domestiche per Bonus sociale sono ricompresi all'interno del PEF 2021;
- 8) **DISPORRE** che nel caso in cui l'importo definitivo complessivo degli sconti da Covid -19 applicati sia inferiore all'importo assegnato ai sensi dell'art. 6 del D.L.72/2021 con successiva delibera di Giunta Comunale potranno essere definite ulteriori scontistiche da emergenza Covid;
- 9) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
- prima rata: 31 luglio
  - seconda rata: 2 dicembre;
- 10) **DI DARE ATTO** che la tariffa puntuale, istituita nel territorio comunale dal 01.07.2015, prevede che la parte variabile delle tariffe di base delle utenze domestiche e non domestiche venga ridotta nella percentuale del 27%;
- 11) **DI CONFERMARE** l'esenzione dalla tariffazione puntuale, a norma dell'articolo 11, comma 14 del regolamento TARI, delle seguenti utenze non domestiche:



## COMUNE DI FONTANELLATO

- ASP Distretto di Fidenza (Casa di Riposo Peracchi);
- Istituto di riabilitazione Santo Stefano (Centro Cardinal Ferrari);

12) DI PREVEDERE un numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle seguenti quote:

- 9, 15, 18, 24 e 30 svuotamenti annuali minimi relativamente ai contenitori da 40 lt. Nel caso di nuclei familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, quattro componenti e da cinque (30) e sei componenti (30);

- 3, 5, 6, 8 e 10 svuotamenti annuali minimi relativamente ai contenitori da 120 lt. nel caso di nuclei familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, quattro componenti e da cinque (10) e sei componenti (10);

- 12 svuotamenti annuali minimi relativamente alle utenze non domestiche sia per contenitori da 40 litri che per i bidoni carrellati da 120/240/360/660/1000 litri;

e prevedere che tali quote minime siano addebitate agli utenti anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita; mentre, nel caso in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all'utente, per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell'anno successivo;

13) DI APPORTARE, per le ragioni espresse in premessa, al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti soldi urbani, come da Allegato "A" al presente atto, le seguenti modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni normative sopra indicate:

- all'art. 1 – Oggetto del Regolamento – sono soppresse le parole: “che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legg n. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale (IUC), e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione” e al posto di queste sono aggiunte le seguenti: “di cui all'art. 1, commi da 641 a 338, della legge n. 147/2013;
- all'art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti – al 1° comma sono soppresse le parole “ e assimilati” e al 2° comma sono soppresse le parole: “e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i.”;
- l'art 3 \_ Rifiuti assimilati agli urbani – è soppresso
- all'art 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo - al° comma 1 sono soppresse le parole “e assimilati”; al comma 2, lettera c) sono soppresse le parole “mercati ambulanti”; al comma 3 “e assimilati”
- all'art.7 – Superficie di immobili – al 1° comma sono soppresse le parole “e assimilati”;

all'art. 8 – Esclusioni dal tributo – al 2° comma sono soppresse le parole: “o assimilati”, è soppressa la lettera a10) e sono aggiunte le seguenti lettere a11), a12) e a13): a11) “la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva,



## COMUNE DI FONTANELLATO

occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano; a12) Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle attività non elencate nell'art. 2135 queste ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano soggette alla tributo (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari); a13) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

- all'art. 10 – Costo di gestione - il secondo comma è sostituito dal seguente: “I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente Territorialmente Competente (ATERSIR) entro i termini di legge. Sulla base della normativa vigente Atersir provvede a trasmettere il Piano economico finanziario ad Arera che , verificata la coerenza dei gli atti, dei dati e della documentazione trasmessi, lo approva.”

All'art. 13 – Categorie di utenze – Utenze non domestiche sono soppresse le lettere a, b, c, d, e, ed f, ed è aggiunto il seguente capoverso: “La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Il responsabile della gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria ritenuta più pertinente. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente”.

- all'art. 15 – Tributo giornaliero –al comma 4 le parole: “ di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “Unico Patrimoniale”. È aggiunto il seguente periodo: “Non è dovuta la tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 o da altri eventi pandemici, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione con riferimento al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019 per le attività economiche”.



## COMUNE DI FONTANELLATO

- all'art. 18 – Riduzioni per le utenze domestiche – è aggiunto il seguente comma 5 bis: “A decorrere dal 01/01/2021, ai sensi dell’art. 1 comma 48 della L. 30 dicembre 2020 n.178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.”
  
- All’art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali – è sostituito dal seguente: “Per le utenze non domestiche, in applicazione dell’art. 649 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto:
  - A. delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Il Comune o il gestore potranno comunque richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potranno inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo. In difetto di tale documentazione, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all’intera superficie sulla quale l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Superficie Imponibile applicata</b>
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	65%



## COMUNE DI FONTANELLATO

Elettrauto	65%
caseifici e cantine vinicole	55%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	55%
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	55%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75%
laboratori fotografici o eliografici	75%
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%
lavorazione materie plastiche e vetroresine	75%
attività logistiche con attività esclusiva di trasporto e magazzinaggio per conto terzi	45%

B. della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. Per il calcolo della superficie verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superfici già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 23 in merito all'obbligo di dichiarazione.
3. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.





## COMUNE DI FONTANELLATO

4. Per le nuove attivazioni ovvero per le eventuali richieste di variazione, la richiesta di riduzione, unitamente all'autocertificazione resa ai sensi di legge ed alla copia del formulario di identificazione dei rifiuti-dovrà essere presentata al Gestore, perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari.
  5. Il Comune potrà in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili al tributo.”
- all'art. 21 – Agevolazioni – il comma 5 è sostituita dal seguente: “5 È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza e non può superare il 60% della quota variabile calcolata secondo il D.P.R. n. 158/1999.” Al comma 6 la parola “speciali” è sostituita dalla parola “urbani” ; al comma 8 sono soppresse le parole: “ di assimilabilità”; ed, infine, viene aggiunto il seguente comma 9: “Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
- • agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”;
  - • agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi senza ristorante”;
  - • agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”;
- Dopo l'art 21 sono aggiunti gli articoli 21 bis e tris:
- Art. 21 bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
  2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
  3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque





## COMUNE DI FONTANELLATO

anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 21 tris – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui 21 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le dichiarazioni di inizio attività delle utenze non domestiche per le date di inizio attività successive al 30 giugno (e per il 2021 successive al 31 maggio) la comunicazione di uscita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'inizio attività e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello dell'affidamento ad altro operatore diverso dal gestore pubblico.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;



## COMUNE DI FONTANELLATO

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente del Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
  - All'art. 22 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni – al comma 3 il numero 50 è sostituito dal numero 60.
  - All'art. 32 – Entrata in vigore e abrogazioni – l'anno 2020 è sostituito dall'anno 2021;
- 14) DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento, così modificato, sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- 15) DI PRENDERE ATTO che è stato acquisito, ai sensi dell'art. 239.1 lett. b) del D.lgs. n. 267/00 e s.m., il parere del Revisore Unico Rag. Vener Ognibene, di cui all'All. "F" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 16) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre 2021, al fine della pubblicazione sullo stesso sito entro il 28 ottobre 2021;
- 17) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola.



## COMUNE DI FONTANELLATO

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante l'imminente necessità di procedere al fine di applicare al più presto le nuove tariffe della tassa rifiuti, con separata votazione;

CONSIGLIERI assegnati n 13, assenti n.2 , presenti n.11 ;

CON VOTI:

- favorevoli n.8 (otto);
- contrari n. // (nessuno);
- astenuti:n.3 (tre) (Allegri, Arduini e Riva),

resi in forma palese ai sensi di legge da n.11 (undici) Consiglieri presenti e da n.8 (otto) Consiglieri votanti,

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. vo n. 267/00 e s.m.



COMUNE DI FONTANELLATO

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Vicesindaco  
*Rivara Mattia*

Il Segretario comunale  
*Dott.ssa Granelli Roberta*